



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 50 del 12/05/2016

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A PROPORRE APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE N. 81/2016 EMESSA DAL T.A.R. EMILIA ROMAGNA, SEZ. DI PARMA, NEL GIUDIZIO INSTAURATO DAL FALLIMENTO IMMOBILIARE IL FIORE S.R.L. (RG. N. 79/2016).**

L'anno **duemilasedici** il giorno **dodici** del mese di **maggio** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO TEMPORE A PROPORRE APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE N. 81/2016 EMESSA DAL T.A.R. EMILIA ROMAGNA, SEZ. DI PARMA, NEL GIUDIZIO INSTAURATO DAL FALLIMENTO IMMOBILIARE IL FIORE S.R.L. (RG. N. 79/2016)

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2016/2018";
- la delibera di Giunta comunale n. 45 del 03.05.2016 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione degli obiettivi, nonché delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai responsabili di settore."

Premesso che:

- con ricorso notificato in data 30 marzo 2016 il Fallimento Immobiliare il Fiore s.r.l. a socio unico richiedeva al T.A.R. per l'Emilia Romagna, sezione di Parma, l'annullamento dell'ordinanza n. 4/2016, a mezzo della quale il Sindaco ordinava a detta società, in persona del curatore fallimentare, di provvedere entro 18 mesi, a propria cura e spese, alla bonifica delle coperture esterne in amianto di alcuni immobili di proprietà;
- il predetto ricorso, rubricato al n. 79/2016 R.G., recava anche istanza cautelare volta all'immediata sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;
- la fase cautelare del predetto giudizio si concludeva con l'emanazione dell'ordinanza n. 81/2016, mediante la quale il T.A.R. accoglieva la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, disponendo la sospensiva dell'esecuzione dell'ordinanza oggetto di impugnazione;

Considerato che, con nota del 26/04/2016 prot. n. 6988 l'Avv. Paolo Coli – già difensore nel primo grado di giudizio - suggeriva all'amministrazione comunale l'opportunità di proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato al fine di sostenere le proprie ragioni, prevedendo buone possibilità di esito positivo dello stesso;

Considerata, altresì, l'opportunità di definire la normativa applicabile alla fattispecie per cui è causa, anche al fine di prevenire l'insorgere di ulteriori controversie in situazioni analoghe che si dovessero registrare durante lo svolgimento delle azioni intraprese dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del progetto di riqualificazione urbana e ambientale "mappatura degli edifici pubblici e privati con coperture in amianto", approvato con delibera di giunta n. 5 del 23/01/2014;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco pro tempore, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza cautelare n. 81/2016, depositata in data 20/04/2016, dal T.A.R. per l'Emilia-



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Romagna, ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;

Richiamate la determinazione n 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché la sentenza n. 2730 dell'11 maggio 2012, Sezione V del Consiglio di Stato, in cui si affermava che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 c.c.), in base alla considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richiede qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa;

Richiamato altresì l'art. 17 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") che annovera la rappresentanza in giudizio - alla lettera d) punto 1 - tra le fattispecie escluse dall'applicazione del nuovo codice dei contratti;

Dato atto che:

- all'interno della struttura dell'Amministrazione non è presente l'Avvocatura Comunale;
- pertanto, occorre procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad un soggetto esterno;

Richiamato a tal fine il vigente Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, che prevede - all'art. 38 - la possibilità di conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando per attività comportanti prestazioni di natura culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

Dato atto che l'incarico di patrocinio legale comporta una prestazione di natura intellettuale strettamente connessa alle capacità del soggetto incaricato, la cui individuazione - anche in considerazione della natura dell'incarico - presenta altresì una connotazione di fiduciarità;

Considerato che l'Avv. Paolo Coli, con studio in Reggio Emilia:

- è un professionista che vanta una rilevante competenza e numerose esperienze in ambito amministrativo, ed in particolare nella materia del diritto urbanistico curriculum vitae);
- conosce a fondo la materia del contendere in quanto ha rappresentato il Comune di Casalgrande nel giudizio di primo grado;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Visto la disponibilità dell'Avv. Paolo Coli a rappresentare e difendere il Comune di Casalgrande anche nel giudizio di appello, di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- il preventivo all'uopo presentato dallo stesso, con nota del 5/05/2016 prot. n. 7535, risulta coerente con i parametri fissati dal D.M. 55/2014;
- in tale preventivo l'Avv. Coli ha ipotizzato che il compenso dovuto per l'incarico di patrocinio legale ammonti ad € 9.489,73 (comprensivo di IVA e CPA);
- in ogni caso tale conteggio deve intendersi come preventivo "di massima" in quanto suscettibile di modifiche in aumento o diminuzione a seconda dell'effettivo svolgimento delle vicende processuali;

Ritenuto quindi di procedere al conferimento dell'incarico di patrocinio legale in relazione al giudizio in oggetto all'Avv. Paolo Coli, con studio in Reggio Emilia, a fronte di un compenso complessivo pari ad € 9.489,73 (comprensivo di IVA e CPA), salva diversa quantificazione all'esito della vertenza;

Visto l'art. 25, comma 4, del vigente Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti pareri da:

- Responsabile del Settore Affari Generali, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del TUEL 18.8.2000, n. 267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. di autorizzare il Sindaco pro tempore, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, a proporre appello avverso l'ordinanza cautelare n. 81/2016 emessa dal T.A.R. Emilia Romagna, sez. di Parma, nel giudizio instaurato dal fallimento Immobiliare il Fiore s.r.l. (RG. N. 79/2016), ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

2. di conferire la rappresentanza e difesa del Comune di Casalgrande, nel giudizio di cui sopra all'Avv. Paolo Coli del foro di Reggio Emilia, a fronte di un compenso complessivo pari ad € 9.489,73 (comprensivo di IVA e CPA), salva diversa quantificazione all'esito della vertenza;
3. di dare atto che il predetto importo pari € 9.489,73 trova copertura all'int. 730 cap. 200/55 "Spese Legali" (pren. imp. 826/2016);
4. di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere agli atti amministrativi conseguenti;
5. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ravvisata l'urgenza, volta a garantire il rispetto dei termini previsti dalla legge per la proposizione del ricorso in appello,

Con voto unanime e palese,

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
VACCARI ALBERTO

IL Segretario  
BININI EMILIO